

REGOLAMENTO (CE) N. 147/97 DELLA COMMISSIONE

del 27 gennaio 1997

recante apertura di una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 923/96 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

considerando che, in virtù dell'accordo sull'agricoltura, concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round, la Comunità si è impegnata ad importare in Spagna un determinato quantitativo di sorgo;

considerando che il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d'applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di granturco e sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 1963/95⁽⁴⁾, reca le norme sulla gestione dei suddetti regimi particolari d'importazione; che questo regolamento ha stabilito le modalità complementari specifiche necessarie per l'attuazione della gara, relative, tra l'altro, alla costituzione e allo svincolo della cauzione che gli operatori sono tenuti a costituire per garantire il rispetto dei loro obblighi, in particolare l'obbligo di trasformazione o di utilizzazione sul mercato spagnolo dei prodotti importati;

considerando che il regolamento (CEE) n. 715/90 del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativo al regime applicabile a taluni prodotti agricoli e a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, originari degli Stati ACP o dei paesi e territori d'oltremare (PTOM)⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 619/96⁽⁶⁾, prevede in particolare una riduzione del 60 % del dazio applicabile al sorgo, limitatamente ad un contingente di 100 000 t per anno civile, e del 50 % per i quantitativi importati fuori contingente; che il cumulo eventuale di tale agevolazione con la riduzione prevista nell'ambito del presente regolamento potrebbe creare turbative del mercato spagnolo dei cereali; che è opportuno pertanto escludere

la possibilità di tale cumulo, ai fini del corretto funzionamento della gara;

considerando che, tenendo conto dell'attuale fabbisogno del mercato in Spagna, è opportuno aprire una gara relativa alla riduzione del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito di questo regime particolare di importazioni;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È indetta una gara avente ad oggetto la riduzione del dazio di cui all'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1766/92, per l'importazione di sorgo in Spagna.
2. Nell'ambito della presente gara non si applica la riduzione del dazio all'importazione di sorgo prevista dall'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 715/90.
3. La gara è aperta fino al 27 febbraio 1997. Nel suo periodo di validità si procede a gare settimanali per le quali i quantitativi e i termini tra la presentazione delle offerte sono indicati nel relativo bando.
4. Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1839/95 si applicano fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento.

Articolo 2

I titoli di importazione rilasciati nel quadro delle gare indette dal presente regolamento sono validi 50 giorni a partire dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1839/95.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU n. L 126 del 24. 5. 1996, pag. 37.

⁽³⁾ GU n. L 177 del 28. 7. 1995, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 189 del 10. 8. 1995, pag. 22.

⁽⁵⁾ GU n. L 84 del 30. 3. 1990, pag. 85.

⁽⁶⁾ GU n. L 89 del 10. 4. 1996, pag. 1.